Allegato 10. Regolamento per il soggiorno di persone collocate nella stanza di transizione.

**§ 1**

1. Una persona collocata nella stanza di transizione è immediatamente informata di:

**1)** i suoi diritti e doveri che incombono a lei, facendola conoscere questo regolamento. La persona ammessa nella stanza di transizione conferma di aver letto i termini e le condizioni di soggiorno firmando la carta con il regolamento di soggiorno di persone nella stanza di transizione;

**2)** dispositivi di monitoraggio, compresi quelli usati per osservare e registrare l’immagine, che sono installati nella stanza di transizione – in caso in cui sono installati.

2. Una persona può rimanere nella stanza di transizione per non più di 6 ore dal momento del collocarla lì.

3. Una persona che non conosce la lingua polacca, collocata nella stanza di transizione, deve avere la possibilità di comunicare attraverso un interprete su questioni riguardanti il suo soggiorno nella stanza di transizione.

4. Se il contatto con una persona collocata in una stanza di transizione è difficile a causa di un disturbo della sua coscienza, le attività di cui al par. 1, dovrebbero essere effettuate dopo la cessazione del motivo per recedere da questo obbligo.

5. Se a causa di un contatto difficile con la persona detenuta, causato da un disturbo della sua coscienza, la persona non conosce i suoi diritti in stato di detenzione ai sensi del Codice di procedura penale o di altre leggi, bisogna farla conoscere i tali diritti dopo la cessazione del motivo per recedere da questo obbligo. La persona detenuta conferma di conoscere i propri diritti firmando il rapporto di detenzione.

**§ 2** [[1]](#endnote-1)

1. Una persona collocata nella stanza di transizione deve fornire il proprio nome e cognome, il nome del padre, la data e il luogo di nascita, le informazioni sul luogo di residenza o dimora e sullo stato di salute.

2. La persona collocata nella stanza provvisoria e che vi soggiorna, viene sottoposta ad un controllo preventivo.

**§ 3**

1. Articoli trovati e depositati durante il controllo preventivo di cui al § 2 par. 2 devono essere inseriti con l’indicazione delle caratteristiche individuali nella ricevuta del depositario. La ricevuta del depositario deve essere firmata dalla persona ammessa nella stanza di transizione e dal poliziotto che ha depositato gli articoli ivi elencati.

2. Il rifiuto o l’incapacità di firmare da parte di una persona detenuta nella stanza di transizione è registrato nella ricevuta del depositario, indicando la presenza di un altro poliziotto nell’atto, che è confermato dalla sua firma.

3. [[2]](#endnote-2) *(abrogato)*

4. Articoli trovati e depositati durante il controllo preventivo di cui al § 2 par. 2, non possono essere dati a una persona collocata nella stanza di transizione.

**§ 4** Una persona collocata in una stanza di transizione occupa il posto indicato dall’ufficiale di polizia che la controlla, e le persone:

**1)** del sesso opposto sono collocate separatamente;

**2)** portate per tornare sobrie sono collocate separatamente dalle persone sobrie;

**3)** che hanno meno di 18 anni, sono collocate separatamente dagli adulti.

**§ 5** Una persona collocata in una stanza di transizione è avvertita della necessità di:

**1)**  osservare questo regolamento;

**2)**  seguire le istruzioni dell’ufficiale di polizia che la supervisiona;

**3)**  osservare le regole di convivenza sociale;

**4)**  prendersi cura dell’igiene personale e della pulizia della sala di transizione;

**5)**  utilizzare l’attrezzatura della sala di transizione conformemente al suo scopo;

**6)**  notificare immediatamente a un agente di polizia del verificarsi di una minaccia per la vita o la salute umana, distruzione dell’attrezzatura della sala di transizione o un altro evento pericoloso.

**§ 6** Una persona collocata nella stanza di transizione usa i propri vestiti, biancheria intima e calzature.

**§ 7** Una persona collocata nella stanza di transizione deve avere la possibilità di:

**1)**  l’uso di cura medica;

**2)**  utilizzo dei servizi igienici e prodotti per la pulizia necessari per la sua igiene personale;

**3)**  fumare il tabacco in un luogo designato a tale scopo in conformità con le disposizioni relative alle condizioni dettagliate di utilizzo dei prodotti del tabacco nei locali e nei mezzi di trasporto delle persone sotto la responsabilità del ministro competente per gli affari interni, se ciò non impedisce l’esercizio delle funzioni ufficiali da parte della polizia per garantire la sicurezza delle persone che soggiornano nella stanza di transizione;

**4)**  l’assunzione di medicinali prescritti da un medico, che possono essere resi disponibili solo con il consenso del medico e secondo le modalità stabilite con lui; i medicinali vengono somministrati a una persona collocata nella sala di transizione da un medico o un poliziotto secondo le disposizioni prese con il medico;

**5)**  presentare richieste, reclami e proposte attraverso un agente di polizia che la sorveglia, al capo di un’unità organizzativa della polizia che dispone di questa sala.

**§ 8 *(abrogato)***

1. [↑](#endnote-ref-1)
2. [↑](#endnote-ref-2)